

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Nel Comune di Bracciano è costituita l'ASSOCIAZIONE COMMERCianti, comprendente tutte le categorie merceologiche e i pubblici esercizi.

L'Associazione ha sede in VIA DEL FORNACCIO n. 26 ed estende la sua attività in tutto il territorio del Comune

ARTICOLO 2 FINALITA'

L'Associazione non ha fini politici ne può avere rapporti con partiti politici e non ha fini di lucro. I suoi scopi sono:

- la tutela e l'assistenza dei propri iscritti per quanto relativo agli interessi e ai problemi concernenti la loro attività commerciale;
- la rappresentanza della categoria presso le autorità comunali e le organizzazioni sindacali dei commercianti della Provincia;
- la promozione di iniziative di assistenza a favore degli iscritti;
- la delega o nomina di propri rappresentanti presso il Comune, enti o Commissioni comunali;
- l'esercizio di ogni altro compito che dalla legge o dal deliberato dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

ARTICOLO 3 SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti i commercianti che esercitano le loro attività nel Comune di Bracciano e che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che dopo gli opportuni accertamenti ne delibera l'accoglimento.

L'iscrizione effettuata impegna per un anno.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve presentare le proprie dimissioni per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno altrimenti l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno.

ARTICOLI 4 DECADENZA E RECESSO

La qualità di socio si perde:

- per cessione dell'attività commerciale esercitata;
- per dimissione validamente presentata ai sensi dell'articolo precedente;
- per condanna penale passata in giudizio;
- per morosità;
- per condotta immorale.

La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul fondo comune.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI

L'Associato è obbligato a corrispondere la quota sociale nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria annuale.

La quota può essere pagata in più rate acconto quanto stabilirà anno per anno l'Assemblea ordinaria.

L'associato viene dichiarato moroso trascorsi tre mesi dalla data di scadenza dell'ultima rata non pagata.

L'associato può esercitare i diritti sociali solo se è in regola con il versamento delle quote.

ARTICOLO 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dell'unione;
- b) le assemblee territoriali;
- c) il Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 7 LE ASSEMBLEE

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con i pagamenti ed è denominata Assemblea dell'unione.
- 2) Le assemblee sono costituite da tutti gli associati in regola con i pagamenti e ripartite per territorio e queste sono denominate Assemblee territoriali

ARTICOLO 8 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio ogni anno entro il primo trimestre mediante avviso scritto, telefonico, per mezzo, fax, sms, e-mail da recapitarsi a ciascun associato almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Gli associati hanno la facoltà di delegare per iscritto un altro associato che li rappresenti. Ciascun associato non può rappresentare più di un iscritto.

ARTICOLO 9 DELEGAZIONI TERRITORIALI

- 1) Il territorio viene suddiviso in sei circoscrizioni territoriali così indicate:

- I - "Rione monti";
- II - "Rione borgo";
- III - "Rione stazione"
- IV - "Rione cartiere"
- V - "Bracciano nuova"
- VI - "Frazioni e lungo lago"

2) ogni Delegazione territoriale viene retta da un Consiglio composto da un Presidente e da due consiglieri, i quali vengono eletti dall'Assemblea degli associati di ogni singolo ambito territoriale.

3) durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio territoriale decade automaticamente in caso di dimissioni, decadenza, revoca della qualifica di socio e/o passaggio in un altro ambito territoriale della maggioranza dei membri del Consiglio. Nei casi di cui sopra il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e il Presidente territoriale convoca entro trenta giorni l'Assemblea territoriale. Nel caso in cui il Presidente non provveda a convocare l'assemblea entro il suddetto termine di trenta giorni alla convocazione della stessa provvederà, senza indugio, il Presidente dell'unione.

L'Assemblea di ogni singolo ambito territoriale è convocata con le stesse modalità di quella generale.

ARTICOLO 10 RAPPORTI DELLE DELEGAZIONI TERRITORIALI

- 1) Le strutture di cui al precedente art. 9 nello svolgimento di attività presso enti, organismi e autorità locali, provinciali, regionali, e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, etc., sono tenute ad informare preventivamente l'unione stessa e concordare con essa gli indirizzi da seguire.

- 2) Qualora l'unione accerti, da parte di tali strutture, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività e, qualora lo reputi necessario, il Presidente potrà nominare un delegato o un commissario.

ARTICOLO 11 IL DIRETTIVO

- 1) Il Direttivo è composto dai rappresentanti nominati dalle assemblee territoriali.
- 2) Il Direttivo dura in carica due anni.
- 3) All'interno del Direttivo così costituito verranno nominati un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, la loro nomina è valida per due anni.
- 4) Il Direttivo coadiuva il Presidente per il buon andamento dell'Associazione: adotta deliberazioni, propone veti, o manifesta pareri su tutti i problemi della categoria, tiene contatti con le organizzazioni sindacali dei commercianti, della Provincia, delibera sull'ammissione e il recesso degli associati, designa i rappresentanti dell'Associazione presso enti e commissioni. Inoltre coordina le attività dei rappresentanti territoriali. Le deliberazioni del Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5) Il Direttivo nominerà il Collegio dei revisori dei conti da individuarsi tra i 18 eletti e dovrà essere composto da un numero minimo di tre membri.

ARTICOLO 12 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente è rappresentata almeno la metà più uno degli associati iscritti.

Trascorsa un'ora l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto per se medesimo ed eventualmente per l'altro associato del quale fosse rappresentante con regolare delega scritta.

Le votazioni possono essere palesi o con scheda segreta.

Le votazioni che abbiano per oggetto le nomine delle cariche o di rappresentanti dell'associazione saranno sempre effettuate con scheda segreta, come tutte quelle che preventivamente l'assemblea avrà deliberato di eseguire con tale sistema.

In caso di parità di voti si dovrà procedere ad una seconda votazione generale e di ballottaggio.

Il verbale dell'Assemblea sarà redatto a cura del segretario e sottoscritto dal direttivo.

L'Assemblea ordinaria annuale ha come oggetto l'attività svolta dal Direttivo dell'Associazione, prende atto del rendiconto finanziario dell'anno precedente ed ha la facoltà di delineare le linee associative.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Possono essere convocate ogni qualvolta il Presidente o il Direttivo o almeno un quinto degli associati lo ritengono necessario, un'assemblea straordinaria anche con avviso nel termine ridotto di due giorni.

Le norme stabilite per l'assemblea ordinaria valgono anche per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 14 FUNZIONI DELLE CARICHE

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione medesima, ha la firma di tutti gli atti sociali di cui risponde verso il Direttivo, l'Assemblea e i terzi e nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei commercianti della provincia, cui eventualmente iscritta.

Egli presiede di diritto il Direttivo dura in carica due anni come il Direttivo stesso ed è rieleggibile. In caso di assenza, di impedimento o di dimissione le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Tesoriere è responsabile della gestione dei fondi sociali verso il Direttivo e l'Assemblea.

I revisori dei conti hanno la funzione di certificare il bilancio redatto dal tesoriere.

ARTICOLO 15

RIMBORSI

Tutte le cariche elettive sono svolte gratuite, è ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute per il disimpegno delle funzioni relative.

ARTICOLO 16

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'associazione possono essere proposte dal Presidente della Associazione o da almeno un quinto degli associati.

Esse saranno sottoposte per il preventivo benessere all'organizzazione sindacale dei commercianti della Provincia, qualora ne facessero parte.

Sulle proposte di modifica e di scioglimento dovrà deliberare l'Assemblea in sede straordinaria con la metà più uno dei voti degli associati.

ARTICOLO 17

REGOLAMENTO INTERNO

L'associazione potrà dotarsi di un regolamento interno che ne dettagli il funzionamento.